




03 MAR. 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pubblicato il 01/03/2017



N.02979 /2017 REG.PROV.COLL.  
N. 04470/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**



sul ricorso numero di registro generale 4470 del 2016, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Claudio Capuozzo, Piscitelli Luigi, Chierchia Antonio, Esposito Marco, Ruggiero  
Giuseppe, Spena Raffaele, Spena Marcello, Volpicelli Pasquale, Iengo Marco,  
Passante Luigi, Carbone Giovanni, Rosati Alvaro, Conte Vincenzo, Costanzo  
Nicola, Arustei Margareta, Cerbone Rosa, Capasso Florinda, Di Guida Domenico,  
Breglia Gennaro, Manzo Alessio, Guadagno Angela Danila, rappresentati e difesi  
dall'avvocato Raffaello Capunzo C.F. CPNRFL53L20F839W, con domicilio eletto  
presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la  
Lombardia non costituiti in giudizio;



*per l'annullamento*

per l'annullamento

a) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n.106 del 23 febbraio 2016 del MIUR - dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> serie speciale n.16 del 26.2.16, recante: indizione dei concorsi per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado in uno con il bando di concorso nella parte in cui:

1) tra i soggetti legittimati a partecipare alla procedura concorsuale in discorso (cfr. art 3, n. 1) vi ammette esclusivamente - a mente dell'art.1, comma 110 Legge n. 107/2016 - quanti «siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento...conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,...», inibendosi la partecipazione a coloro - tra i quali gli odierni istanti - che, nella qualità di Insegnanti Tecnici Pratici (d'ora innanzi I.T.P.), non hanno mai avuto la possibilità di frequentare e conseguire il richiesto titolo abilitante l'insegnamento a cagione del perdurante inadempimento dell'Amministrazione scolastica che non si è mai curata di predisporre in loro favore alcun percorso

formativo che risultasse idoneo nei termini odiernamente pretesi dalla gravata *lex specialis*;

2) nell'indicare le modalità di inoltro della domanda di partecipazione «Impone» a mente dell'art. 4, n. 3, come unica ed esclusiva opzione ammessa, quella della «istanza Polis ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ssmm.ii.» ammonendosi che «le istanze presentate con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione»;

3) consente a ciascun candidato, a pena di esclusione, di indicare nella domanda di partecipazione «una sola regione per i posti cui intende concorrere» (cfr. art. 4, n.







1);

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale con quelli che precedono, tra cui in particolare, per quanto di ragione: 1) il decreto legge 9 febbraio dicembre 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

nonché

previo accertamento e consequenziale declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo della resistente Amministrazione scolastica a predisporre in favore della suindicata categoria di docenti percorsi formativi abilitanti l'insegnamento, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, in qualità di Insegnanti Tecnici Pratici (I.T.P.) a partecipare alle prove concorsuali cui allo stato risultano inopinatamente pretermessi

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso collettivo in epigrafe i ricorrenti argomentano di essere tutti insegnanti tecnico-pratici in possesso di titolo di studio (diploma di scuola secondaria superiore) valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso di cui alla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016, esclusi dalla partecipazione



al concorso de quo, in ragione della clausola del bando di cui all'art.3;

che, in realtà, i titoli di studio allegati dai ricorrenti, non sono omogenei (odontotecnico; ingegnere; perito industriale; tecnico dei servizi di ristorazione; etc);

che tuttavia, atteso il contenuto dell'ordinanza del Consiglio di Stato, n.1836 del 18 maggio 2016 (che, in riforma dell'ordinanza di questa Sezione n. 1666/2016, ha ritenuto che “....a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindere dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto); con l'ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione” ) questa Sezione con ordinanza n. 2016/02674 del 20 maggio 2016 ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti al concorso, “limitatamente alle classi di concorso per cui non risulti essere stato attivato il TFA e/o ai ricorrenti che risultino avere conseguito il titolo di studio in tempo non utile per la partecipazione al TFA”;

che, successivamente, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso le graduatorie relative alle classi di concorso:

- a) B015 –Laboratorio di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche;
- b) B020 – Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina;
- c) B021- Laboratori di servizi enogastronomici settore sala e vendita;
- d) B03- Laboratori di Fisica; -B017- Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche,







nella parte i ricorrenti non risultano inclusi, senza tuttavia specificare quale dei ricorrenti abbia presentato domanda per ciascuna differente classe di concorso, vantando quale titolo né se a seguito dell'ordinanza cautelare abbia utilmente svolto le relative prove concorsuali e da quale specifica graduatoria sia stato escluso;

Ritenuto che, pertanto, al fine di mettere il Collegio nella condizione di verificare la permanenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione con riferimento ai motivi aggiunti - anche al fine di scongiurare l'esistenza di posizioni di conflitto rilevanti ex art.73 cpa - è necessario invitare parte ricorrente a depositare memoria, specificando la posizione di ciascun ricorrente;

che, per esigenze di economia processuale, trattandosi di concorsi indetti per un numero limitati di posti per ciascuna classe di concorso e per ciascuna Regione, essendo intervenuta nelle more del giudizio l'approvazione delle graduatorie di merito, l'accoglimento del gravame con conseguente obbligo dell'amministrazione di espletare prove suppletive per ciascuna classe di concorso consentendo la partecipazione dei ricorrenti illegittimamente esclusi (adempimento già disposto in via cautelare senza che l'amministrazione vi abbia ottemperato) potrebbe rivelarsi lesivo per i controinteressati che si sono utilmente collocati nelle graduatorie medesime, ritualmente impugnate con i motivi aggiunti, ove tali posti non siano stati interamente coperti ( cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 11/10/2016, n. 2530; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 01 giugno 2015 n. 7695; cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 02/11/2015, n. 12345) e pertanto occorre procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata da parte ricorrente, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per





pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il







ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Invita parte ricorrente a depositare la memoria di cui in motivazione, con riferimento ai motivi aggiunti.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 16 maggio 2017.





Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA**  
**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Dirigente/Funziionario del Tar del Lazio – Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. ....040..... fogli, per complessive .....040..... facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Roma,

**03 MAR. 2017**



**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**ALLEGRI**

